

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 3/12/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Salvatore Sica;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 09.07.2011 sul [QUOTIDIANO] veniva pubblicata la notizia della condanna dell'Avv. [RICORRENTE] alla pena di anni 1 e mesi 8.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce convocava l'Avv. [RICORRENTE] per chiarimenti.

Con nota del 26.07.2011 quest'ultimo, pur protestando la propria innocenza, confermava detta circostanza, specificando che era sua intenzione presentare appello avverso la sentenza di condanna.

Ed infatti, successivamente, l'Avv. [RICORRENTE] faceva pervenire al Consiglio dell'Ordine la sentenza di condanna e l'appello proposto.

Nella seduta del 22.05.2013 il Consiglio dell'Ordine deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] con la seguente incolpazione: *“Per avere nella qualità di procuratore del sig. [TIZIO], partecipato all'asta pubblica fissata per la vendita dell'abitazione di proprietà di tal [CAIO] e per avere richiesto allo stesso [CAIO] e alla figlia [MEVIA], che aveva partecipato all'asta aggiudicandosi l'immobile, la somma di 6/7 mila euro, perché il [TIZIO] non partecipasse all'aumento del sesto. Venendo conseguentemente sottoposto a procedimento penale con l'imputazione di cui agli artt. 110, 56 e 629 c.p. Venendo in tal modo meno ai doveri di probità, diligenza e decoro di cui all'art. 5 C.D. e ai doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 6 C.D.*

In Nardò sino al 10/6/2005”.

Nelle more il Consiglio dell'Ordine apriva procedimento per disporre l'applicazione della sospensione cautelare, chiuso dopo aver preso atto che la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello e che l'incolpato aveva proposto ricorso per cassazione.

Con provvedimento del 28.07.2014 l'Avv. [RICORRENTE] veniva citato a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine per il giorno 01.10.2014.

Detta udienza veniva rinviata diverse volte stante la pendenza del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di condanna e la necessità di acquisire tutti gli atti del processo penale.

Nella seduta del 03.12.2014 il Consiglio dell'Ordine riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e gli comminava la sanzione disciplinare della censura.

Per la propria decisione, il Consiglio dell'Ordine si avvaleva degli accertamenti compiuti in sede penale e delle dichiarazioni assunte al dibattimento, che in punto di fatto non davano adito a dubbi circa il comportamento tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] cristallizzato nel capo di incolpazione.

La condotta tenuta da quest'ultimo, non esclusa neanche dalla decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili, appariva, a parere del Consiglio territoriale, contraria ai doveri di probità, diligenza e decoro di cui all'art. 5 C.D. e a i doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 6 C.D.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, rilevava la sufficienza della volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto era stato compiuto.

Avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine propone ricorso l'incolpato, deducendo un difetto di prova e l'insussistenza di responsabilità disciplinare, adducendo la sua buona fede.

Il ricorrendo lamenta sostanzialmente la decisione assunta dal Tribunale in sede penale che, innanzitutto, non aveva garantito allo stesso il diritto di difesa, rigettando una sua istanza di rinvio e non dandogli la possibilità di escutere un suo teste a discarico.

La Corte di cassazione, poi, nell'accogliere il motivo di ricorso in relazione alla suddetta istanza di rinvio, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto annullare la sentenza della Corte di Appello con rinvio.

Il ricorrente, poi, continua lamentando la non corretta ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale.

A suo parere, dalle dichiarazioni rese a dibattimento dalla persona offesa [MEVIA], dal fratello e dal padre di questa, emergeva chiaramente che il suo comportamento non poteva integrare alcuna condotta delittuosa.

Pertanto, il ricorrente sostiene che *“un sereno, attento e puntuale esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale avrebbe dovuto portare i giudici di merito ad escludere ogni ipotesi di penale responsabilità e, quindi, oggi di responsabilità disciplinare del ricorrente”*.

In conclusione, chiede, in riforma del provvedimento impugnato:

- In via principale, annullare e/o revocare la sanzione della censura;
- In via subordinata, sostituire la sanzione della censura con quella dell'avvertimento

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo CDF.

I precetti deontologici per i quali l'Avv. [RICORRENTE] veniva ritenuto disciplinarmente responsabile sono gli artt. 5 e 6 del previgente Codice Deontologico, attualmente cristallizzati negli art. 4.2 e 9 cdf.

Il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato.

Il ricorrente ritiene che la decisione del COA sia viziata sotto il profilo di una motivazione carente e/o contraddittoria, in ragione di mancanza di prove a suo carico.

Denuncia, in particolare, la circostanza che il COA abbia ritenuto di fondare il proprio convincimento sulle risultanze del procedimento penale, considerato che gli unici testi sentiti erano a favore o della parte civile o del coimputato, sig. [TIZIO], e pertanto non potevano ritenersi credibili, avendo un interesse diretto nel procedimento.

Rammenta che la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata proprio in ragione della violazione del diritto di difesa, poiché il Tribunale non aveva provveduto a

sentire l'imputato né la teste a scarico (la moglie dell'Avv. [RICORRENTE]), che non si erano presentati in udienza chiedendo un rinvio per legittimo impedimento (operazione chirurgica d'urgenza alla quale doveva sottoporsi il figlio di poco più di [OMISSIS] anni), in tal modo non tenendo conto dell'impossibilità per il professionista di partecipare attivamente e lucidamente al processo.

Per quanto concerne il difetto di prova, si segnala che anche in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, la giurisprudenza segnala altresì che il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma l'autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto (CNF 83/16).

La sentenza penale di condanna, infatti, in sede disciplinare ha efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 653 c.p.p. quanto alla materiale sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato (CNF 52/18).

Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato la sentenza di condanna per violazione della legge processuale, poiché non ha riconosciuto ragione di legittimo impedimento a comparire dell'imputato e del teste a scarico.

Non si tratta tuttavia di una sentenza di assoluzione, né di assoluzione "piena" (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso), ma di prescrizione.

La sentenza della Cassazione, del resto, rigetta gli specifici motivi di ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] che entrano nel merito della vicenda e interessano le dichiarazioni rese dalle persone offese in relazione allo svolgimento dei fatti, ritenendo corretta e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale sul punto.

Alla luce di dette considerazioni risulta condivisibile la ricostruzione operata dal Consiglio territoriale in base alle prove raccolte nel giudizio penale.

Dagli atti ed in particolare dalle deposizioni rese dai testi al dibattimento emerge chiaramente che l'Avv. [RICORRENTE] aveva partecipato all'asta pubblica fissata per la vendita dell'abitazione di proprietà di [CAIO] richiedendo a lui e alla figlia, che aveva partecipato all'asta aggiudicandosi l'immobile, la somma di 6/7 mila euro, perché il [TIZIO] (coimputato nel processo penale) non partecipasse all'aumento del sesto.

Come giustamente ricostruito, quindi, dal Consiglio territoriale, la condotta contestata all'Avv. [RICORRENTE] viola i doveri di cui all'art. 9 CDF, doveri ai quali la condotta di un avvocato deve sempre ispirarsi.

Quanto, poi, alla comminata sanzione disciplinare, si rileva che il Consiglio territoriale ha già operato una corretta valutazione di tutti gli elementi (assenza di precedenti disciplinari, desistenza dell'incolpato, comportamento processuale tenuto e giovane età al momento dei fatti) disattendendo la richiesta di sospensione dall'esercizio della professione per mesi due avanzata dal Pubblico Ministero.

Trattasi di una fattispecie atipica concernente atti di estorsione che avrebbero, in linea teorica, legittimato anche una pena più grave alla luce dei criteri di cui all'art. 21 del nuovo Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene, pertanto, di confermare la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e, per l'effetto, di confermare la sanzione della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 maggio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria